



COMUNE DI SAN NAZARIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria, seduta pubblica di 1^ convocazione
N.39 del 28.09.2009

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SAN NAZARIO, VALSTAGNA, CISON DEL GRAPPA ED ENEGO.-

L'anno **duemilanove**, addì **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

		Presente			Presente
BOMBIERI	ERMANDO	SI	MASCHIO	GIANFRANCO	SI
BORSA	LINO	SI	MOCELLIN	FAUSTO	SI
CAMPANA	RENATO	SI	MOCELLIN	SANDRO	SI
CAMPANA	ROBERTO	SI	MORO	CLAUDIO	SI
CARLESSO	BARBARA	SI	MORO	LUCA	A.G.
CECCON	GIANNI	SI	MORO	SIMONE	A.G.
LAZZAROTTO	STEFANIA	SI			

PARERI EX ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 267/2000

SETTORE TECNICO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA
_____ DATA 28.09.2009

RAGIONIERE CAPO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta altresì, la relativa copertura finanziaria così come indicato nel presente provvedimento
_____ DATA 28.09.2009

Partecipa alla seduta la Sig.ra CALIULO dott.ssa Angioletta , Segretario Comunale.

Il Sig. CECCON dott. GIANNI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.39 del 28.09.2007 con la quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di San Zenone degli Ezzelini, San Nazario, Valstagna, Cison del Grappa ed Enego per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale con scadenza 30.09.2009;

VISTO che il decreto Sindacale del Comune di San Zenone degli Ezzelini – capo convenzione – con il quale la dott.ssa Caliulo Angioletta è stata nominata segretario titolare della segreteria convenzionata dei comuni di San Zenone degli Ezzelini, San Nazario, Valstagna, Cison del Grappa ed Enego;

DATO ATTO che, sia il Segretario titolare della convenzione suddetta, sia i Comuni aderenti, hanno espresso la propria volontà a prorogare la convenzione vigente alle stesse condizioni fino al 31.12.2009;

VISTO lo schema di convenzione allegato sub A) per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni e del servizio di segreteria mediante convenzione con altri comuni;

SENTITI gli interventi:

Il Consigliere Borsa Lino chiede se il Segretario debba assentarsi in quanto interessato all'atto.

Il Segretario risponde che non vi è un interesse diretto in quanto potrebbe anche la convenzione essere pubblicata per la scelta di un altro Segretario.

Il Consigliere Campana ritiene che quattro ore siano poche!

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 10 del DPR 4.12.1997, n. 465;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili degli uffici interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

- 1) di rinnovare la convenzione di segreteria comunale, di classe seconda, fra i comuni di S. Zenone degli Ezzelini, capo convenzione, e di San Nazario, Valstagna, Cison del Grappa ed Enego, fino al 31.12.2009.
- 2) di approvare lo schema di convenzione da stipulare fra tutti i sindaci dei comuni individuati al precedente punto 2) , così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) di dare atto che la convenzione di segreteria:
 - Avrà scadenza al 31.12.2009;
 - Successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del Comune di S. Zenone degli Ezzelini, alla Sezione Regionale del Veneto dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), unitamente alla ulteriore documentazione necessaria.
 - Che il Segretario titolare della convenzione suddetta è la dott.ssa Caliulo Angioletta che è in possesso dei requisiti di legge ed è l'attuale segretario comunale titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di S. Zenone degli Ezzelini, San Nazario, Valstagna, Cison del Grappa ed Enego,
 - Diventerà giuridicamente efficace dal 01/10/2009;
 - la spesa relativa al trattamento economico del segretario sarà ripartita tra i Comuni convenzionati secondo le percentuali indicate in convenzione.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D. Lgs. N. 267/2000.

Al termine della votazione suddetta rientra in aula il Segretario Caliulo Angioletta che riprende la funzione di verbalizzante.

allegato A) del. C.C. n.39 del 28.09.2009

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SAN NAZARIO, VALSTAGNA, CISMON DEL GRAPPA ED ENEGO, PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE GENERALE DI 2^ CLASSE

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ tra il Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) – C.F. 8300310263 – di classe 3^ legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____, il Comune di Cison del Grappa (C.F. 0056170248) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ il Comune di Enego (C.F. 00460560246) legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario _____, il Comune di Valstagna (C.F. _____) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ e il Comune di S. Nazario (C.F. 00223800244) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Ceccon Gianni si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di San Zenone degli Ezzelini (TV) con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale di Cison del Grappa con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale di Enego con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale di Valstagna con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale di S. Nazario con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di San Zenone degli Ezzelini (TV) (classe 3^) di Cison del Grappa (VI) (classe IV) di Enego (VI) (classe IV) di Valstagna (VI) (classe IV) e di S. Nazario (VI) (classe IV) stipulano la seguente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, sentiti i Sindaci degli altri Comuni.

Si osservano in materia, comunque le disposizioni di legge e regolamentari di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e tre gli Enti.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale potrà essere incaricato il Vice segretario individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione, tra i vice segretari in servizio nei Comuni della convenzione.

Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l'incarico di supplenza del vice segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e della complessità delle problematiche degli Enti stessi, con la seguente ripartizione delle ore settimanali: San Zenone degli Ezzelini n. 16 ore settimanali, Cismon del Grappa n. 4 ore settimanali, Enego n. 4 ore settimanali, Valstagna n. 8 ore settimanali e S. Nazario n. 4 ore settimanali.

Con deliberazione di Giunta comunale, in relazione alle esigenze dei Comuni, può essere modificata temporaneamente la ripartizione delle ore.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il Segretario comunale dovrà altresì, previo accordo diretto con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc).

In caso di concomitanza d'impegno, si terrà conto delle necessità obiettive degli Enti.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali siglato in data _____, oltre ad ogni eventuale previsione futura derivante dal CCNL, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- a) Comune di San Zenone degli Ezzelini: 44,45%
- b) Comune di Enego: 11,11%
- c) Comune di Cismon del Grappa: 11,11%
- d) Comune di Valstagna 22,22%
- e) Comune S. Nazario 11,11%

Le spese per le eventuali funzioni per l'incarico di direttore generale, incarichi speciali di cui all'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, i rimborsi di spese, i diritti di rogito e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

Previo accordo tra gli enti la disposizione di cui al precedente comma può essere derogata.

Spetta altresì al segretario comunale il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi da un Comune all'altro, di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, da calcolarsi secondo le tariffe A.C.I., che farà carico al Comune presso il quale avrà luogo l'accesso del segretario per l'esercizio delle relative funzioni.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in come accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino al 31.12.2009.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto potrà essere sciolta in qualunque momento, ferme restando le procedure e disposizioni previste in materia dall'Agenzia, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 30 giorni;
- rinuncia motivata del Segretario comunale da comunicarsi ai Comuni con preavviso di almeno 60 giorni.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Alla data dello scioglimento della convenzione il Segretario comunale dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente l'ufficio di segreteria nel Comune capo convenzione.

ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2^a (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, nominati uno da ciascuna delle parti.

La parte che richiede l'arbitraggio designerà il proprio arbitro con l'atto di richiesta e comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla data dell'atto stesso. Nel successivo termine di trenta giorni dalla nomina del primo arbitro dovranno essere designati gli altri arbitri di parte. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 810 e seguenti del C.P.C..

ART. 12 – CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

Al Segretario comunale possono essere conferite le funzioni disgiunte di Direttore Generale di uno o più Comuni convenzionati, ad iniziativa di ogni singolo Sindaco.

Al Segretario comunale possono essere altresì conferite le funzioni di Direttore Generale dei Comuni convenzionati, ad iniziativa dello stesso Sindaco cui compete la nomina, acquisito obbligatoriamente il consenso dell'altro Sindaco aderente alla convenzione, per una durata non eccedente quella del primo mandato sindacale in scadenza.

Con l'atto di nomina sono anche disciplinati gli aspetti economici conseguenti, i cui oneri sono a carico di ciascuno dei Comuni nella misura da ciascuno pattuito.

ART. 13 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, a cura del Sindaco del Comune capo convenzione, all'Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Veneto per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) _____

Comune di Enego (VI) _____

Comune di Cismon del Grappa (VI) _____

Comune di Valstagna (VI) _____

Comune di S. Nazario (VI) _____

Verbale letto, approvato e sottoscritto nel testo sopra esteso.

IL PRESIDENTE
CECCON dott. Gianni

IL CONSIGLIERE ANZIANO
BOMBIERI Ermando

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO dott.ssa Angioletta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

San Nazario, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, è divenuta esecutiva come segue:

dopo il 10° giorno della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

San Nazario, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE